

IL PROFESSIONISTA ATTESTATORE DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - RESPONSABILITÀ

Parole chiave Accordo di ristrutturazione dei debiti — professionista attestatore — successivo fallimento del debitore - inadempimento prestazione — relazione di attestazione -responsabilità.

Disposizioni applicate art. 182 bis l.fall., artt. 1176, 1218, 2236 Cod. Civ

Tribunale di Roma, 5 maggio 2023, sent. n. 7157/2023

Massima: *“Il professionista incaricato di redigere la relazione di attestazione nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, in ipotesi di successivo fallimento del debitore, può essere chiamato a rispondere dei danni originati dal comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui egli è obbligato e ciò anche nella sola ipotesi di colpa lieve e, dunque, anche per semplice negligenza ex art. 1176, comma 2, Cod. Civ.”.*

CASO E SOLUZIONE

Con la sentenza n. 7157/2023 il Tribunale di Roma afferma quanto già più volte evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, con riferimento all'**attestatore**, con riguardo agli specifici obblighi assunti e dell'abilità tecnica sulla quale il conferente l'incarico, nonché i terzi fanno tanto più affidamento quanto maggiore è la specializzazione del professionista e la pertinente organizzazione (Cass. Civ. Sent. n.8469/2020), è tenuto ad eseguire la prestazione d'opera professionale secondo i **canoni della diligenza qualificata**, dovendo adottare tutte le misure e le cautele necessarie, oltre che idonee, per l'**adempimento della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica richiesto nel caso concreto** (Cass. Civ. Sent. n. 8496/2020).

Proprio per tale motivo, egli può essere sempre chiamato a **rispondere dei danni originati dal comportamento non conforme alla diligenza qualificata** cui egli è obbligato anche nella sola ipotesi di colpa lieve (Cass. Civ. Sent. n. 26369/2014) e, dunque, anche per **semplice negligenza** ex art. 1176, comma 2, Cod. Civ. e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 Cod. Civ. (cfr. ex multis Cass. Civ. Sent. n. 8494/2020).